

CONVENZIONE PER IL CENSIMENTO DEI MANUFATTI DI SCARICO LUNGO I CORPI IDRICI NEL
BACINO DEL FIUME OLONA

TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (di seguito indicata per brevità con Regione Lombardia), con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 Milano (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dalla Dirigente della Unità Organizzativa Piani Post Emergenza e Risorse Idriche Nadia Padovan, autorizzata ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. n. 5366 del 11/10/21;

E

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese (di seguito indicato per brevità con U.ATO di Varese), con sede in Piazza Libertà, 1 – Varese (P.IVA 95073580128), rappresentato dal Legale Rappresentante – Dott. Riccardo Del Torchio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 26/03 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" rientra nei compiti degli Uffici d'Ambito l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;

CONSIDERATO che la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 attribuisce alla Regione i compiti relativi alla difesa del suolo, alla polizia idraulica ed alla realizzazione di sistemi integrati di banche dati, archivi informatizzati e procedure telematiche nell'ambito della difesa del suolo, del governo dei corsi d'acqua e della gestione delle acque pubbliche;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, costituisce un aspetto prioritario la caratterizzazione dei manufatti di scarico nei corsi d'acqua e la creazione di una banca dati georeferenziata uniforme a livello di bacino;

CONSIDERATO che la l.r. 26/03, all'art. 50, stabilisce la possibilità per la Regione di concedere incentivi e contributi per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed

esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato;

L'anno 2021, il giorno del mese di, Regione Lombardia e l' U.ATO di Varese convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è un'attività di indagine lungo il Fiume Olona in provincia di Varese, per una lunghezza complessiva di circa 47.58 km, finalizzata all'individuazione degli scarichi in corpo idrico superficiale e la loro caratterizzazione puntuale in termini di:

- localizzazione (coordinate in UTM-WGS84);
- caratterizzazione dello stato dello scarico (attivo o non attivo);
- caratterizzazione della tipologia dello scarico (civile/industriale/drenaggio);
- stima dei mq scolati dai drenaggi;
- individuazione della possibile titolarità per gli scarichi civili e industriali;
- verifica dello status autorizzativo,

e la creazione del relativo database georeferenziato.

L'attività sarà svolta secondo la metodologia già in atto sul Torrente Seveso, coordinata per conto di Regione Lombardia dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente (metodo Seveso Stream) e, pertanto, ne condividerà formati e contenuti al fine di garantire l'omogeneità e l'interoperabilità dei dati.

La presente Convenzione definisce la tempistica e le modalità di trasferimento dei fondi e le attività di verifica e controllo regionali.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per conseguire l'obiettivo di realizzare le attività in essa previste.

ART. 2 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO

L' U.ATO di Varese in qualità di Ente Beneficiario del contributo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, accetta il ruolo di Soggetto Responsabile della completa attuazione, tramite il Gestore del Servizio Idrico Integrato quale soggetto attuatore, delle attività oggetto della presente convenzione e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative.

La Regione svolge un ruolo di coordinamento ed erogatore di contributi per le attività e pertanto rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Beneficiario in ordine alla loro realizzazione; di conseguenza eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente Beneficiario.

ART. 3 – REFERENTE OPERATIVO

Il Referente Operativo, nella persona della Dirigente della Struttura Risorse Idriche di Regione Lombardia, Mila Campanini, riceve dall'Ente Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, segue le fasi operative e amministrative delle attività, effettua verifiche e controlli sul rispetto della tempistica ed emette i provvedimenti di competenza relativi all'erogazione del finanziamento.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ENTE BENEFICIARIO

L'Ente Beneficiario si impegna a:

- Garantire la completa attuazione delle attività previste nella presente Convenzione nel rispetto nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 6 del presente atto;
- Trasmettere le seguenti informazioni relative all'attività oggetto della presente Convenzione, la cui esecuzione sia stata affidata al Gestore del servizio idrico integrato:
 - a) nominativo del Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) codice unico di progetto (CUP) e i codici identificativi di gara (CIG);
- Trasmettere al Referente Operativo, per il parere vincolante di competenza in ordine al rispetto delle finalità di programmazione regionale, un progetto attuativo che descriva nel dettaglio le attività previste;
- Trasmette al Referente Operativo, in formato digitale:
 - o la comunicazione avvio attività e cronoprogramma dettagliato delle stesse;
 - o i rapporti intermedi delle attività svolte con cadenza trimestrale;
 - o il rapporto finale delle attività svolte, corredato dal database georeferenziato di cui all'Art. 1 ed ogni altro documento finale relativo alle attività;
 - o la rendicontazione finale delle spese;
- Comunicare al Referente Operativo ogni sospensione delle attività in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale;
- Comunicare al Referente Operativo, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 6;

L'Ente Beneficiario dovrà altresì:

- attenersi alle prescrizioni disposte dalla DGR n. 1751 del 17/06/2019 "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. a1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30;
- applicare le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello svolgimento delle attività, l'Ente Beneficiario si confronterà periodicamente, e comunque su indicazione del Referente Operativo, con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente al fine di garantire l'omogeneità con le attività in corso o da essa svolte nel bacino del Seveso.

Controlli amministrativi

L'Ente Beneficiario, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione Lombardia o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Referente Operativo o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per le verifiche di competenza;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- trasmettere al Referente Operativo i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

ART. 5 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento regionale, pari a € 70.525,00, sarà erogato in un'unica soluzione, alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa richiesta da parte dell'Ente Beneficiario e contestuale trasmissione dell'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, che dovrà avvenire entro il 31/12/2021.

La rendicontazione finale delle spese sostenute per le attività oggetto della presente Convenzione deve essere conclusa entro tre mesi dalla loro conclusione, anche ai fini dell'accertamento di eventuali economie di spesa conseguite.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite in sede di rendicontazione finale delle spese rientreranno nelle disponibilità del bilancio regionale o potranno essere utilizzate per la realizzazione di attività accessorie/migliorative/complementari a quelle oggetto del finanziamento, previo assenso da parte di Regione Lombardia.

ART. 6 - TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Per la progettazione e la realizzazione dell'intervento dovranno essere rispettate le seguenti modalità e tempistiche:

1. elaborazione del progetto attuativo di cui all'Art. 4 entro il 31/03/2022
2. avvio delle attività entro il 15/07/2022
3. conclusione dei rilevamenti in campo entro il 31/12/2022
4. produzione del rapporto finale entro il 30/04/2023
5. consegna del database georeferenziato entro il 30/05/2023

L'Ente Beneficiario pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione delle attività e ne verificherà periodicamente l'avanzamento, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del cronoprogramma e segnalerà con sollecitudine al Referente Operativo, motivando, ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione delle attività e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 7 PROPRIETÀ E UTILIZZI DEI DATI

I dati e le informazioni derivanti dalle attività oggetto della presente convenzione sono di proprietà di Regione Lombardia.

I dati potranno essere utilizzati da Regione Lombardia e dall'Ente Beneficiario, che potrà a sua volta metterli a disposizione del proprio Gestore, per scopi attinenti le proprie attività istituzionali.

Per usi diversi da quelli summenzionati l'Ente Beneficiario dovrà acquisire il necessario assenso da parte del Referente Operativo.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione delle attività, imputabili all'Ente Beneficiario, il Referente Operativo provvederà a diffidare l'Ente Beneficiario ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività. In caso di mancato adempimento, il Referente Operativo, provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte dell'Ente Beneficiario.

Nel caso di revoca del finanziamento, Regione Lombardia riprogrammerà il finanziamento in funzione di eventuali priorità di intervento.

ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Referente Operativo potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l'Ente Beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione Lombardia.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienze, ritardi ingiustificati o inadempimenti, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., nominerà un ispettore dotato di particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti.

ART. 10 – DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata di 2 anni, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, salvo eventuale risoluzione della stessa, o necessità di proroga motivata in funzione del termine delle attività, da richiedere prima della scadenza al Referente Operativo, che, accertata la motivazione, provvederà mediante nota.

Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente Convenzione, dovrà darne comunicazione scritta alle altre almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. o pec.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

ART. 12 – CONTROVERSIE

Regione Lombardia e l'Ente Beneficiario si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente Convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione. Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 14 – CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti; l'originale digitale, ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., verrà conservato nel sistema documentale di Regione Lombardia.

Il Dirigente di Regione Lombardia
D.G. Territorio e Protezione Civile
()

L'Ente Beneficiario
U.ATO di Varese
()

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.